

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2209

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1997 (*)

—————

Modifica delle disposizioni penali del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope

—————

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - In occasione della seconda conferenza nazionale sulla droga, al fine di dare uno sbocco legislativo al dibattito, da tempo in corso nel Paese, sulla riforma della legislazione sulla droga, presentiamo questo disegno di legge, elaborato nell'ambito del *Forum draghe*. Movimento per il contenimento dei danni, per i diritti, contro la proibizione, volto a tradurre normativamente l'orientamento ampiamente diffuso per la completa depenalizzazione del consumo di droghe.

Come è noto, la legge 26 giugno 1990, n. 162, ha modificato la disciplina sanzionatoria in materia di sostanze stupefacenti, con un forte inasprimento sia dal punto di vista della individuazione delle fattispecie, sia dal punto di vista dei livelli sanzionatori. Una scelta fortemente criticata già nel dibattito che accompagnò l'approvazione delle leggi. Sei anni di applicazione hanno purtroppo dimostrato la fondatezza di quelle critiche. L'inasprimento della strategia proibizionista non ha avuto alcun effetto in termini di riduzione della diffusione di stupefacenti, mentre ha prodotto un *surplus* di inutile sofferenza per i tossicodipendenti. Sono ben 14.216 i tossicodipendenti attualmente in carcere, 2.184 sono affetti dal virus HIV. La gran parte di costoro non è detenuta, come solitamente si crede, per i delitti minori (piccoli furti, eccetera) connessi con lo stato di tossicodipendenza, ma proprio per la violazione della legge sugli stupefacenti. Ciò è diretta conseguenza degli elevati livelli sanzionatori, del tutto abnormi rispetto ai limiti edittali di pena generalmente previsti per altri reati dalla legge penale, e della tecnica normativa utilizzata dal legislatore del 1990 chiaramente diretta a sanzionare penalmente anche il consumo di stupefacenti.

Come è noto, nella impostazione originaria della citata legge n. 162 del 1990 la tecnica normativa utilizzata era tale da rendere praticamente ineluttabile la applicazione delle elevate sanzioni penali anche alle condotte di detenzione finalizzata al consumo. Infatti, pur non avendo previsto espressamente il consumo come condotta penalmente illecita, il legislatore del 1990 aveva previsto la illecità penale in tutti i casi di detenzione di sostanze in misura superiore alla cosiddetta dose media giornaliera e indipendentemente dalla destinazione ad uso personale. Sin dalle prime applicazioni della legge fu evidente che il rigido meccanismo della dose media giornaliera determinava la penalizzazione delle condotte finalizzate al consumo. Infatti, in tutti i casi di detenzione di quantità superiori alla dose media giornaliera, scattava indefettibilmente la sanzione penale, anche in caso di conclamata destinazione al consumo personale. Al punto che, nell'estate del 1991, il Governo fu costretto ad intervenire con un decreto legge (decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247) per escludere l'arresto obbligatorio per i fatti di lieve entità (articolo 73, comma 5, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni). Con il *referendum* dell'aprile 1993 è stato soppresso il limite quantitativo della dose media giornaliera. Pertanto la sanzione penale è esclusa in tutti i casi di detenzione finalizzata al consumo, indipendentemente dalla quantità. In realtà, però, la giurisprudenza successiva al *referendum* del 1993 ne ha fortemente limitato gli effetti. Infatti, pur essendo stato eliminato per via referendaria ogni riferimento al dato quantitativo, la giurisprudenza si è orientata nel

senso di escludere, in via presuntiva, la destinazione ad uso personale in tutti i casi di detenzione di quantità non modiche.

In tutti i casi di detenzione di quantità non modiche, quindi, i giudici ritengono presunta la destinazione allo spaccio; ciò determina una inversione dell'onere della prova, in quanto in questi casi l'accusa non è tenuta a provare la effettiva destinazione allo spaccio ed è, invece, la difesa a dover fornire prova della destinazione ad uso personale. Si tratta di una interpretazione che contrasta con il dato normativo e con la volontà popolare, anche se trova appiglio in alcune ambiguità proprie della impostazione originaria della citata legge n. 162 del 1990. Ne deriva che, nel diritto vivente, permane una penalizzazione delle condotte di consumo.

A ciò va aggiunto che la tecnica normativa utilizzata dal legislatore del 1990, improntata ad eccessivo rigore, comporta la equiparazione, sul piano sanzionatorio, di condotte finalizzate al consumo ovvero di condotte che in nessun modo possono qualificarsi come traffico. Così la legge punisce ogni forma di coltivazione anche se finalizzata ad uso personale; mentre non distingue in alcun modo tra le condotte di cessione gratuita (cede a qualsiasi titolo, procura ad altri, consegna per qualunque scopo: articolo 73 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni) e le condotte di spaccio (vende, commercia: articolo 73 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni).

La presente proposta di legge intende escludere dalla sanzione penale tutti quei

comportamenti connessi al consumo di sostanze stupefacenti che non integrano condotte di traffico o di spaccio. La tecnica normativa è inversa a quella del legislatore del 1990. L'obiettivo è di limitare la sanzione penale al traffico e allo spaccio di stupefacenti, escludendo ogni altra condotta. Di qui la eliminazione di tutte le ridondanti e inutili fattispecie previste dall'attuale articolo 73 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, e la riduzione all'unica fattispecie della detenzione finalizzata alla vendita. Si prevede poi una riduzione dei livelli sanzionatori, non per lassismo nei confronti del fenomeno del traffico di stupefacenti, ma solo per adeguare i livelli sanzionatori a quelli generalmente previsti dal codice penale, restando peraltro immutati i livelli di pena previsti dall'articolo 74 del citato testo unico e relativi alla specifica fattispecie penale della «associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope».

A completamento della riformulazione dell'articolo 73 del citato testo unico, nell'articolo 2 della presente proposta di legge si abroga l'articolo 75. Come è noto, in esso è definita una causa di specialità nel trattamento sanzionatorio del consumo di sostanze stupefacenti che ovviamente non ha più ragion d'essere, ove si accolga una impostazione, come quella definita nell'articolo 1 del presente disegno di legge, che limita l'area delle fattispecie penali alla detenzione finalizzata alla cessione a terzi a fini di profitto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 73 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 73. - (*Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detiene stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto cede illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. La medesima pena si applica a chiunque, al fine di cederle a terzi e di ricavarne profitto, coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1 e 2 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da lire 5 milioni a 50 milioni.

3. Le pene previste dai commi precedenti sono ridotte da un terzo alla metà quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità o la quan-

tità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità.

4. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro».

Art. 2.

1. L'articolo 75 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.

